

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 17 MAGGIO 1877

CAPO IX.

Delle contravvenzioni marittime.

Art. 415.

Incorrerà in una ammenda non minore di lire trenta, chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprietà di una nave non si facesse riconoscere dall'autorità marittima come all'art. 48.

Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal già citato articolo 48.

Art. 420.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

Gl'istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscate.

CAPO X.

Disposizioni speciali.

Art. 424.

Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza, e della procedura.

Art. 433.

La giurisdizione penale marittima mercantile è esercitata:

- a) Dall'autorità giudiziaria ordinaria;
- b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati, e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;
- c) Dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

Art. 434.

La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel regno alle Corti di assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale, ed appartiene ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pei delitti com-

messi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni previste agli articoli: 351, 358, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, invito l'onorevole Balegno e l'onorevole Mascilli a recarsi alla tribuna per presentare ciascuno una relazione.

BALEGNO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero della marina per l'anno 1877. (V. Stampato, n° 82, allegato III.)

MASCILLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari, e ne chiedo l'urgenza. (V. Stampato, n° 101-A.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite ai signori deputati.

L'onorevole Mascilli poi chiede l'urgenza per questo disegno di legge. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende ammessa.

(È ammessa.)

Ripigliamo intanto la discussione del disegno di legge.

L'onorevole Englen ha facoltà di parlare sull'articolo 434, di cui poc'anzi ho dato lettura.

ENGLÉN. Questo articolo contiene una disposizione molto importante, la quale non può passare inosservata, anzi reclama tutta l'attenzione della Camera.

Quando si trattò nell'articolo 14 della giurisdizione dei capitani di porto, essa è stata estesa al di là di quello che era precedentemente: da 200 lire è stata estesa a lire 400.

L'onorevole Varè ha preso la parola inutilmente, onde quell'articolo è passato, e sta bene; resta secondo l'articolo 14 estesa la giurisdizione dei capitani di porto, ma con quest'articolo 434 si estende ancora di più, e si estende esorbitantemente, poichè coll'articolo 14 si è limitata la giurisdizione dei capitani di porto ai seguenti casi, vale a dire ai danni cagionati dall'urto delle navi, ai danni cagionati dall'armeggio, alle indennità, mercedi dovute ai piloti ed altri impiegati, e la Camera ha deliberato giustamente che, trattandosi di questioni le quali